

COMUNE DI QUARRATA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22/1999, successivamente modificato e integrato con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 2007, n. 44 del 25/06/2012, n. 41 del 30/06/2014, n. 12 del 15/02/2018, n. 18 del 20/03/2019, n. 94 del 24/10/2019, n. 48 del 23/06/2020.

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI

Articolo 2 - Individuazione delle entrate

Articolo 3 - *(Soppresso)*

Articolo 4 - *(Soppresso)*

Articolo 5 - *(Soppresso)*

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 - Soggetti responsabili delle entrate

Articolo 6 bis - Forma di gestione delle entrate

Articolo 7 - Attività di verifica e controllo

Articolo 8 - Poteri ispettivi

Articolo 9 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

Articolo 10 – Sanzioni

TITOLO IV - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Articolo 11 - Forme di riscossione

Articolo 11 bis - Solleciti e intimazioni di pagamento

Articolo 12 - Formazione dei ruoli

Articolo 13 - Dilazione e rateazione del pagamento

Articolo 14 - Esonero dalle procedure

TITOLO V - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15 - Tutela giudiziaria

Articolo 16 – *(Soppresso)*

Articolo 16 bis – Interessi

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17 - Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali di natura non tributaria. Con riferimento alle entrate tributarie, il regolamento si applica con esclusivo riferimento alle disposizioni dei Titoli III e V e all'articolo 13, ad eccezione delle dilazioni di pagamento concesse relativamente ad avvisi di accertamento per cui sono stati attivati gli istituti dell'accertamento con adesione o della conciliazione giudiziale.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, indicano le procedure e le modalità generali di gestione delle entrate comunali, individuano le competenze e le responsabilità in conformità al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e allo Statuto comunale, nel rispetto dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono il riferimento per gli altri regolamenti dell'ente che devono ad esso conformarsi per quanto concerne l'accertamento e la riscossione delle entrate proprie, fermo restando quanto stabilito dal regolamento di contabilità, per gli aspetti dallo stesso disciplinati, nonché le disposizioni di legge che disciplinano ciascuna specifica tipologia di entrata.

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI

Articolo 2 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni, i proventi ed i relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e a domanda individuale, le altre entrate purché di natura non tributaria, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. La gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata con apposito regolamento.

Articolo 3 – *(Soppresso con Deliberazione di Consiglio comunale n. 13/2007)*

Articolo 4 - *(Soppresso con Deliberazione di Consiglio comunale n. 13/2007)*

Articolo 5 - *(Soppresso con Deliberazione di Consiglio comunale n. 13/2007)*

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili o i dirigenti del Servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o mediante specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal Servizio medesimo.
2. Il funzionario responsabile o il dirigente cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, l'attività di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva dell'entrata, la compilazione dei ruoli o la sottoscrizione dell'ingiunzione fiscale spetta al responsabile del Servizio o al dirigente al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta del servizio medesimo, così come per le operazioni di cui al precedente punto 2.
4. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda la riscossione delle entrate, anche coattiva, ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate affidate sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata, così come disciplinato dai commi precedenti.

Articolo 6-bis – Forma di gestione delle entrate

1. Il Comune individua la forma di gestione per ogni singola entrata, anche cumulativamente per due o più tipologie di entrata relativamente alle attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento, riscossione spontanea o coattiva, scegliendo tra una delle forme previste nell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Qualora il Servizio decida di affidare all'esterno la gestione dell'entrata, l'individuazione del soggetto dovrà avvenire nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e dopo aver esperito le opportune procedure ad evidenza pubblica effettuate in conformità alla disciplina vigente in tema di appalti pubblici.
3. L'eventuale affidamento della gestione a terzi non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Articolo 7 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti posti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e dei regolamenti.
2. *Abrogato.*
3. *Abrogato.*
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26, e 28 della Legge 142/1990, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto stabilito nell'Articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse umane e materiali assegnate al responsabile del servizio sono congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere.

Articolo 8 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente, l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per ciascuna entrata.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Articolo 9 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio

dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.

3. Le comunicazioni ai destinatari degli atti di cui ai commi precedenti devono essere notificate. La notificazione può essere effettuata anche utilizzando la raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Articolo 10 – Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate con provvedimento del responsabile del servizio sulla base dei limiti minimi e massimi previsti dalle leggi e nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti dall'Amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

TITOLO IV - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Articolo 11 - Forme di riscossione

1. Il pagamento delle entrate comunali, a seconda della tipologia, può essere effettuato mediante:
 - a) versamento diretto alla Tesoreria comunale;
 - b) versamento sui conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate ovvero sul conto corrente postale intestato al Servizio di Tesoreria;
 - c) versamento agli agenti contabili interni;
 - d) versamento ai Concessionari per la riscossione esclusivamente nei casi consentiti dalla legge;
 - e) versamento su conti correnti bancari presso gli sportelli degli istituti bancari convenzionati;
 - f) versamento attraverso forme alternative di pagamento quali l'uso del POS, pagamento online con carte di credito o simili, in base a convenzioni attivate e adeguatamente pubblicizzate;
 - g) disposizioni, giroconti, bonifici accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari, tipo MAV e RID, a favore della Tesoreria Comunale;
 - h) altre modalità di pagamento previste dalla legge, tra cui il modello unificato di pagamento per i versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 1-bis. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera g), i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme sul conto corrente di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza.
2. La riscossione coattiva delle entrate disciplinate dal presente regolamento avviene: a) attraverso la procedura prevista dal D.P.R. 602/1973 come modificato dal D.Lgs. 26.02.1999, n. 46; b) nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 10.04.1910, n. 639 e successive modifiche.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice

Articolo 11 bis - Solleciti e intimazioni di pagamento

1. Il responsabile cui è assegnata l'entrata contesta il mancato pagamento nei termini originariamente previsti, concedendo al debitore un termine massimo di quindici giorni entro cui adempiere, se non diversamente disposto dal regolamento di ciascuna singola entrata. Il sollecito può essere comunicato anche mediante posta elettronica certificata.
2. In caso di mancato pagamento alla scadenza indicata nel sollecito, il responsabile dell'entrata provvede a notificare al debitore l'intimazione di pagamento. La notificazione può essere effettuata anche utilizzando la raccomandata postale con avviso di ricevimento.
3. L'intimazione di pagamento deve contenere:
 - a) l'importo del debito, suddiviso in quota capitale, interessi maturati calcolati nella misura del tasso legale dalla scadenza originaria e il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute dal Comune;
 - b) le modalità di pagamento della somma contestata nelle forme previste dal presente regolamento, nonché tutti i dati necessari all'identificazione del soggetto debitore e all'individuazione del credito al fine di consentire la tempestiva emissione dell'ordinativo di incasso;
 - c) l'obbligo al debitore di trasmettere l'attestazione dell'avvenuto pagamento;
 - d) il termine per adempiere previsto in un massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica;
 - e) l'avvertimento che, trascorso inutilmente tale termine, l'ufficio procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, comprensive degli interessi di mora, nella misura del tasso di interesse legale vigente maggiorato di due virgola cinque punti percentuali, maturati dal giorno successivo alla scadenza originaria e fino alla data di affidamento del ruolo, oltre ad eventuali maggiorazioni o indennità se previste dal regolamento di ciascuna singola entrata;
 - f) il preavviso che, in caso di mancato pagamento, sarà avviata l'escussione della cauzione o della fideiussione eventualmente rilasciata.
4. L'intimazione al pagamento costituisce messa in mora del debitore ad ogni effetto di legge.

Articolo 12 - Formazione dei ruoli

1. I ruoli debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

Articolo 13 – Dilazione e rateazione del pagamento

1. Nel caso in cui il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà finanziaria, è ammessa la rateizzazione del debito maturato nei confronti del comune, sia esso di natura tributaria, sia di natura non tributaria.
2. Al fine di ottenere il beneficio della rateizzazione, il debitore dovrà allegare all'istanza qualsiasi documento utile ad attestare la condizione di difficoltà, fra cui, se persona fisica, il modello ISEE in corso di validità.
3. Non è ammessa la rateizzazione per debiti di importo pari o inferiore a 100,00 euro.
4. Nell'ipotesi di debiti di natura tributaria, ai fini della quantificazione del debito, si fa riferimento a ciascun singolo avviso di accertamento o liquidazione.
5. Nell'ipotesi in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata oltre il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento tributario o dell'atto finalizzato alla riscossione di entrate patrimoniali, oltre agli oneri della riscossione previsti da norme statali e alle spese sostenute dal comune e dal soggetto incaricato della riscossione, saranno addebitati anche gli interessi di mora calcolati, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
6. La scadenza delle rate coincide con l'ultimo giorno di ciascun mese previsto dal piano di rateazione.
7. Il debitore che non esegua in tutto o in parte il pagamento di due rate anche non consecutive fra loro alle scadenze prestabilite dal piano di rateazione, decade dal beneficio della rateizzazione e, previo sollecito dell'ufficio, saranno avviate le procedure esecutive per la riscossione del debito residuo, oltre il recupero delle spese sostenute dal comune o dal soggetto incaricato della riscossione.
8. Non è concessa la dilazione a soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, siano già decaduti da precedenti piani di rateazione.
9. La rateizzazione del debito è concessa secondo il seguente schema: a) per debiti di importo compreso fra 100,01 e 500,00 euro, fino ad un massimo di sei rate mensili; b) per debiti di importo compreso fra 500,01 e 3.000,00 euro, fino ad un massimo di dodici rate mensili; c) per debiti di importo compreso fra 3.000,01 e 6.000,00 euro, fino ad un massimo di diciotto rate mensili; d) per debiti di importo superiore a 6.000,01 euro, fino ad un massimo di trentasei rate mensili.
10. L'importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore a 50,00 euro.
11. Per la rateizzazione di debiti di importo superiore a 15.000,00 euro è richiesta idonea garanzia. In caso di fideiussione, la stessa dovrà essere rilasciata da un istituto di credito o assicurativo.
12. La rateizzazione potrà essere concessa, con le medesime modalità e secondo i criteri descritti ai commi precedenti, anche dal soggetto incaricato della riscossione, anche coattiva, delle entrate comunali.
13. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere proroghe o ulteriori dilazioni di pagamento di debiti già rateizzati.
14. Una volta iniziate le procedure esecutive della riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni potranno essere concesse previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute e al rimborso integrale delle spese sostenute dal comune o dal soggetto incaricato della riscossione.
15. Il diritto al rimborso di somme versate e non dovute al comune si prescrive nei termini ordinariamente previsti per singola tipologia di entrata. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura del tasso legale. Gli interessi, salvo se diversamente disposto dalle vigenti leggi o da regolamenti, decorrono dal giorno della richiesta di rimborso. Per le entrate di natura tributaria il rimborso è effettuato nei modi e misure disciplinati dal regolamento di ciascuna singola tipologia di entrata.
16. Il rimborso è disposto dal responsabile del servizio che gestisce l'entrata entro i termini di legge e comunque entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data della richiesta.
17. In alternativa al rimborso disciplinato dai commi precedenti il contribuente può chiedere per l'intero importo a suo credito la compensazione con somme future dovute relative allo stesso tributo o entrata.

Articolo 14 - Esonero dalle procedure

1. Non si procede al recupero di qualsiasi tipologia di entrata non tributaria, né al rimborso della stessa, qualora l'importo sia inferiore a dodici euro, se non diversamente previsto dal regolamento di ciascuna singola entrata.
2. *Abrogato.*
3. *Abrogato.*
4. *(Soppresso con Deliberazione C.C. n. 41/2014).*

TITOLO V – ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15 - Tutela giudiziaria

1. Al fine di sostenere le proprie ragioni in eventuali contenziosi, il Comune può essere difeso da professionisti esterni, previo espletamento delle procedure di affidamento dell'incarico previste dalle norme in materia.

Articolo 16 - (Soppresso)

Articolo 16 bis – Interessi

1. Ai sensi di quanto disposto dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, l'importo annuo degli interessi è determinato nella misura di due virgola cinque punti percentuali oltre il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui sono diventati esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.